Separazione e provvedimenti sull'espatrio

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 11 luglio 2013 (Pres. est. Rosa Muscio)

Separazione – Conflittualità accesa – Espatrio – Provvedimenti del giudice della famiglia – Sussiste – Polizia di Frontiera

In presenza di accesa conflittualità, e sussistendo il fondato timore di comportamenti di allontanamento dei minori dal luogo di residenza abituale, il giudice può stabilire l'espatrio dei figli solo in presenza del consenso scritto dei genitori, comunicando il provvedimento limitativo alla Polizia di Frontiera.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Il Presidente ff, dott.ssa Rosa Muscio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/07/2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letta la relazione dell'Ente Affidatario del 3.7.2013, pervenuta il 9.7.2013; sentite le parti personalmente e i loro difensori;

rilevato che dagli approfonditi accertamenti psicosociali e psicodiagnostici svolti dai Servizi Sociali e dai Servizi Specialisti della ASL sui genitori, sulla minore e sul nucleo familiare allargato emergono profili di incapacità genitoriale di entrambe le parti, una ancora profonda conflittualità tra i coniugi, una scarsa capacità di comunicare tra di loro e una situazione di disagio psicologico della bambina;

rilevato, infatti, che nelle conclusioni della dettagliata ed esaustiva relazione con le allegate valutazioni psicodiagnostiche dell'Ente Affidatario si legge "per il signor BB emerge un quadro psicopatologico complesso di forte sofferenza e fragilità personale che si ripercuote sulle capacità genitoriali. Pertanto, appare necessario attivare un percorso di psicoterapia individuale incentrato anche sul supporto nella relazione con Diana.... Per la signora AA non emergono palesi elementi psicopatologici, ma si evidenziano criticità nelle proprie risorse genitoriali e l'inclinazione all'agire in modo impulsivo. La relazione con DD risulta ambivalente dove la madre esprime il desiderio di riaverla con sè, ma dall'altro la espone ad una situazione di possibile pregiudizio (si fa riferimento all'episodio del 20/21 giugno - ammesso dalla stessa AA nel colloquio con i Servizi -) e manifesta difficoltà nel gestire momenti di criticità della figlia (somministrare pastiglie di valeriana per tranquillizzare le scene isteriche). Entrambi hanno utilizzato sostanze (droga e alcool) in alcuni periodi della loro vita e pertanto si evidenzia la necessità di approfondire tale uso attraverso l'invio di entrambi ai servizi specialistici competenti... DD sta sperimentando un periodo di malessere psicoemotivo necessario proseguire l'approfondimento eappare neuropsichiatrico al fine di individuare le aree di criticità così da avviare un percorso di sostegno..... I nonni paterni paiono ancora una buona risorsa per garantire un buon processo di crescita di DD e si sono resi disponibili a mantenere collocata presso di sè la minore ... i nonni paterni allo stato appaiono gli unici garanti di stabilità e tutela nei confronti di DD";

ritenuto che il quadro sopra delineato impone, pertanto, di mantenere a tutela e nell'esclusivo interesse della bambina l'affidamento di DD al comune di Limbiate che continuerà a mantenerla collocata presso il padre nell'abitazione ove lo stesso vive con i propri genitori in Limbiate via ...a, in attesa degli ulteriori approfondimenti necessari per avere ulteriori elementi di valutazione di entrambi i genitori al fine di individuare il miglior collocamento della bambina;

ritenuto, altresì, che debba essere confermato l'incarico all'Ente Affidatario di regolamentare i tempi e le modalità del diritto di visita e frequentazione tra la minore e la madre in Spazio Neutro come ad oggi in corso, con possibilità di ampliare progressivamente i momenti di incontro tra DD e la madre, la sorellina GG e la nonna materna provvedendo ad una progressiva liberalizzazione delle visite, anche in relazione all'andamento dei percorsi che la minore e entrambi i genitori dovranno intraprendere, come di seguito descritto;

ritenuto che quanto alle vacanze estive 2013 durante il periodo in cui i nonni paterni porteranno la minore in vacanza in Versilia per il mese di agosto, come riferito dal BB in udienza, la madre potrà recarsi presso tale luogo di villeggiatura e vedere la bambina nella giornata di domenica dalle ore 15 alle ore 19.00 alla presenza della nonna materna, come avvenuto sino alla presa in carico da parte di Spazio Neutro, considerata la positiva relazione tra la signora AA e la nonna paterna (conf. relazione di Spazio Neutro del 21.6.2013), e ciò al fine di evitare una nuova lunga frattura tra la bambina e la madre nel percorso di ricostruzione della relazione che si sta cercando di operare;

ritenuto necessario che l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASL competenti, prosegua gli approfondimenti neuropsichiatrici sulla minore e avvii immediatamente il percorso di sostegno psicologico, qualora ritenuto necessario o anche solo opportuno, ed ogni ulteriore supporto educativo e scolastico che si dovesse rendere necessario per DD, prosegua gli approfondimenti per entrambi i genitori della questione dell'uso di sostanze, attivi per il signor BB un percorso di psicoterapia individuale incentrato anche al supporto nella relazione con DD, attivi per la signora AA un percorso di supporto alla genitorialità finalizzato a supportare la relazione madre-bambina, avvii, se ritenuto possibile, un percorso di mediazione tra i due genitori al fine di rielaborare la conflittualità ancora marcata nell'interesse della minore;

ritenuto, infine, necessario nell'interesse della minore che entrambi i genitori intraprendano immediatamente i percorsi sopra indicati e si attengano altresì scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni date dall'Ente Affidatario;

rilevato quanto al documento di identità e al passaporto della minore che in udienza il signor BB ha dichiarato di essersi munito in via autonoma di una carta di identità non valida per l'espatrio e la signora AA che il suo passaporto russo sul quale è inserita la minore sarebbe scaduto e non è sua intenzione di tornare in Russia;

ritenuto che, attesa la forte conflittualità tra le parti ed in mancanza di un attuale accordo tra le stesse in relazione al rilascio di un documento valido per l'espatrio della bambina, allo stato l'espatrio della minore DD, nata a (Russia) il ...2008 residente a Limbiate via ..a, possa avvenire solo con il consenso scritto di entrambi i genitori e che il presente provvedimento debba essere comunicato alla Polizia di Frontiera, considerato che la signora AA è comunque già titolare di passaporto russo sul quale risulta anche la minore;

ritenuto che quanto alle statuizioni economiche debba essere confermato il provvedimento presidenziale adottato in data 9.10.2012 le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente richiamate, non essendo allo stato intervenuta alcuna modifica della situazione economico-patrimoniale delle parti, valutata all'atto dell'adozione del richiamato provvedimento;

PQM

- 1) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
- 2) affida la figlia minore DD, nata il ..2008, al Comune di Limbiate con collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione ove lo stesso vive con i propri genitori in Limbiate via ...
- 3) dispone che l'Ente Affidatario provveda a regolamentare i tempi e le modalità del diritto di visita e frequentazione tra la minore e la madre in Spazio Neutro come ad oggi in corso con possibilità di ampliare progressivamente i momenti di incontro tra DD e la madre, la sorellina GG e la nonna materna provvedendo ad una progressiva liberalizzazione delle viste, anche in relazione all'andamento dei percorsi che la minore e entrambi i genitori dovranno intraprendere
- 4) dispone che quanto alle vacanze estive 2013 durante il periodo in cui i nonni paterni porteranno la minore in vacanza in Versilia per il mese di agosto, la madre potrà recarsi presso tale luogo di villeggiatura e vedere la bambina nella giornata di domenica dalle ore 15 alle ore 19.00 alla presenza della nonna materna
- 5) incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASL competenti, di proseguire gli approfondimenti neuropsichiatrici sulla minore e di avviare immediatamente il percorso di sostegno psicologico, qualora ritenuto necessario o anche solo opportuno, ed ogni ulteriore supporto educativo e scolastico che si dovesse rendere necessario per DD, di approfondire per entrambi i genitori la questione dell'uso di sostanze, di attivare per il signor BB un percorso di psicoterapia individuale incentrato anche al supporto nella relazione con DD, di attivare per la signora AA un percorso di supporto alla genitorialità finalizzato a supportare la relazione madre-bambina, di avviare, se ritenuto possibile, un percorso di mediazione tra i due genitori al fine di rielaborare la conflittualità ancora marcata nell'interesse della minore
- 6) prescrive ad entrambi i genitori di intraprendere immediatamente i percorsi sopra indicati e di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni date dall'Ente Affidatario
- 7) dispone che l'Ente Affidatario trasmetta una dettagliata ed esaustiva relazione di aggiornamento sulla situazione del minore, dei genitori e della relazione della bambina con ciascun genitore e con il nucleo familiare allargato entro il 10.1.2014, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore
- 8) dispone che in mancanza di un accordo tra i genitori allo stato l'espatrio della minore DD, nata a ... (Russia) il ..2008 residente a Limbiate via ... possa avvenire solo con il consenso scritto di entrambi i genitori e che il presente provvedimento venga comunicato alla Polizia di Frontiera
- 9) conferma le statuizioni del provvedimento emesso in data 9.10.2012 quanto agli obblighi di mantenimento della figlia e alle ulteriori istanze economiche delle parti (punti 8, 9, 10 del richiamato provvedimento)

Nomina giudice istruttore se stesso.

Fissa l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 16.1.2014 ore 9.00 Assegna alla parte ricorrente termine sino al 30.11.2013 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c..

Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che oltre lo stesso temine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti e al P.M. Manda alla cancelleria di comunicare con urgenza copia della presente ordinanza al comune di Limbiate quale Ente Affidatario perchè provveda a dar corso a quanto disposto.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla Polizia di Frontiera.

Milano, 5 March 2014 Il Presidente ff Dott.ssa Rosa Muscio

